

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro II - Delle successioni Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni

#### **Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione**

Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'[articolo 528](#).